

**Edizione di venerdì 26 Novembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 novembre**  
di **Laura Mazzola**

## **CRISI D'IMPRESA**

**La figura dell'organo di controllo nella procedura di composizione negoziata**  
di **Emanuel Monzeglio**

## **RISCOSSIONE**

**Avviso bonario: niente sconto sulle sanzioni in caso di lieve ritardo nel pagamento**  
di **Angelo Ginex**

## **DICHIARAZIONI**

**Le persone fisiche obbligate alla compilazione del quadro RW**  
di **Stefano Rossetti**

## **BILANCIO**

**La dichiarazione non finanziaria**  
di **Federica Furlani**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Sciare a Ponte di Legno**  
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## EDITORIALI

---

### ***Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 23 novembre***

di **Laura Mazzola**



Il **nono appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla prassi e alla giurisprudenza, della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata al **prospetto dei crediti nel Modello Redditi**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**” è stato dato ampio spazio al calcolo del **secondo acconto di imposte dirette e contributi Inps**.

Sono arrivati alcuni **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

**3. SECONDO ACCONTO NON RATEIZZABILE**

**2. INDEDUCIBILITÀ PERDITE SU CREDITI DA PRESCRIZIONE**

**1. ACCONTO IRPEF: PASSAGGIO A FORFETTARIO**

## **# 10**

**[Invio tardivo dichiarazione imputabile al contribuente](#)**

---

*Da intermediario, come posso tutelarmi nel caso in cui l’invio tardivo della dichiarazione non sia*

***dovuto ad un mio ritardo, ma ad un ritardo del contribuente/cliente?***

**G.L.**

---

L'intermediario, al fine di tutelarsi, nell'ipotesi di ritardo nella trasmissione attribuibile al contribuente, deve aver assunto l'impegno alla trasmissione telematica oltre la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Tale data dovrà essere indicata come "data dell'impegno" all'interno del frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare successivamente l'invio.

Allo stesso tempo il contribuente/cliente deve provvedere al versamento della sanzione dovuta.

## **# 9**

### **Dichiarazione omessa**

---

***Quando una dichiarazione dei redditi o Irap può considerarsi omessa?***

**B.C.**

---

Decorso il termine di 90 giorni dalla data di invio la dichiarazione si intende omessa.

Così, alla luce del termine del 30 novembre, la dichiarazione si considera omessa se inviata oltre il 28 febbraio.

L'invio oltre i 90 giorni costituisce comunque titolo per la riscossione dell'eventuale imposta dovuta.

## **# 8**

### **Sanzione dichiarazione tardiva**

---

***A quanto ammonta la sanzione per la presentazione di una dichiarazione dei redditi tardiva?***

**A.S. SNC**

---

La presentazione di una dichiarazione "tardiva", ossia quella che si trasmette entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, comporta il versamento della sanzione ridotta di 25 euro,

pari a un decimo del minimo (250 euro) della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione.

## # 7

### Blocco secondo acconto 730

---

***Un nostro cliente intende bloccare l'addebito in busta paga del secondo acconto. Come può fare?***

**S.M.**

---

Il contribuente che ha presentato il modello 730/2021 e che non intende versare il secondo acconto, doveva comunicare al sostituto di imposta per iscritto, entro il 10 ottobre, la volontà di non pagare il secondo acconto.

Visto che tale termine è già decorso, il contribuente non riesce più a “bloccare” l'addebito.

## # 6

### Versamento imposta di bollo

---

***Durante la diretta è stato affermato che l'imposta di bollo può essere pagata direttamente dalla piattaforma dell'Agenzia delle entrate. Potreste indicarmi come posso procedere?***

**S.V.**

---

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere eseguito semplicemente indicato, sull'apposita funzionalità *web* del portale “*Fatture e corrispettivi*” il codice Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente.

Su tale conto corrente sarà così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

## # 5

### Massimale contributi Inps gestione separata

---

***Vi è un massimale di reddito sul quale calcolare l'Inps gestione separata?***

**P.M.**

---

Le aliquote relative all'Inps gestione separata devono essere applicate facendo riferimento ai redditi conseguiti al raggiungimento del massimale di reddito pari a 103.055 euro.

## **#4**

### **Credito di modesta entità**

---

***Cosa si intende per credito di modesta entità?***

**I.C.**

---

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 101 del Tuir, si intendono di modesta entità i crediti che ammontano ad un importo non superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, D.Lgs. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009 (ovvero quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Per tutte le altre imprese i crediti sono considerati di "modesta entità" quando ammontano ad un importo inferiore a 2.500 euro.

## **# 3**

### **Secondo acconto non rateizzabile**

---

***In caso di versamento del secondo acconto dell'imposta sostitutiva per forfettari, è possibile richiedere la rateazione?***

**V.N.**

---

Il secondo acconto di imposte dirette ed Inps non è mai rateizzabile.

Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato versamento del secondo acconto, occorre applicare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo.

Tale sanzione è pari al 15 per cento, se il ritardo non supera i 90 giorni, mentre per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Si applicano, inoltre, gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua dello 0,1 per cento.

Per gli omessi/tardivi versamenti operano gli abbattimenti delle sanzioni previsti dal ravvedimento operoso di cui alle lett. da a) a b-ter) dell'articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (da 1/10 a 1/6 del minimo edittale).

## # 2

### Indeducibilità perdite su crediti da prescrizione

---

***La deduzione della perdita su crediti per prescrizione del diritto non può essere considerata una liberalità da parte dell'Amministrazione finanziaria?***

**C.N.**

---

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E/2013, ha affermato che le perdite su crediti da prescrizione del diritto sono indeducibili, in quanto celano un intento liberale.

Questa lettura, tuttavia, è mal conciliabile con il comma 5, dell'articolo 101 Tuir, laddove viene prevista la deducibilità del credito da prescrizione.

In particolare, se il creditore si attiva per il recupero, il diritto di credito non può mai cadere in prescrizione, con la conseguenza che il dettato normativo non può essere applicato.

## # 1

### Acconto Irpef: passaggio a forfettario

---

***Contribuente ordinario nel 2020 e forfettario nel 2021: è obbligato al versamento dell'Irpef in acconto?***

**S.V.**

---

I contribuenti ordinari nel 2020 e forfettari nel 2021 non sono tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico, in quanto non è presente una base imponibile di riferimento.

In definitiva, tali contribuenti devono calcolare l'acconto 2021 solo su eventuali altri redditi posseduti.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## CRISI D'IMPRESA

---

### ***La figura dell'organo di controllo nella procedura di composizione negoziata***

di Emanuel Monzeglio



Come ben noto, il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha **introdotto un nuovo strumento, volontario e stragiudiziale**, di ausilio alle imprese in difficoltà, ovvero la composizione negoziata della crisi, in vigore **a partire dal prossimo 15 novembre**.

La **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** lo scorso 4 ottobre ha pubblicato il **documento di ricerca** focalizzandosi principalmente sul **ruolo dell'organo di controllo** nella procedura di composizione negoziata della crisi, che esclude la figura del revisore legale quale soggetto adibito alla segnalazione.

Tale nuovo istituto è attivabile su **istanza presentata dagli imprenditori**, sia commerciali sia agricoli, che decidano di farvi ricorso al verificarsi di quelle **condizioni previste dall'[articolo 2 D.L. 118/2021](#)**. Nelle **società di capitali** l'istanza viene presentata dal **rappresentante legale** della società previa **delibera dell'organo amministrativo**.

Nonostante la caratteristica della "volontarietà", il legislatore ha voluto riconoscere un **ruolo proattivo all'organo di controllo** nell'emersione della crisi, nella situazione di pre crisi e anche nella situazione in cui l'impresa versa in una situazione di insolvenza reversibile.

Infatti, ai sensi dell'[articolo 15 D.L. 118/2021](#), quando si manifesteranno "*quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza*" ([articolo 2 D.L. 118/2021](#)) l'organo di controllo deve **segnalare all'organo amministrativo** la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto ai fini dell'attivazione della procedura di composizione negoziata della crisi. È bene precisare che l'**attivazione** della composizione negoziata della crisi è **subordinata all'effettiva possibilità di perseguire il risanamento aziendale**.

La segnalazione deve essere **scritta e motivata oltre che contenere la fissazione di un congruo**



**termine**, non superiore ai trenta giorni, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire** in merito alle iniziative intraprese. Questa attività, tra l'altro, costituisce uno **specifico dovere per l'organo di controllo** come disposto dall'articolo 2403 cod. civ., in particolare nella **vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società.

È importante, altresì, sottolineare che in **pendenza delle trattative rimane fermo il dovere di vigilanza** dell'organo di controllo ai sensi del già richiamato [articolo 2403 cod. civ.](#)

I **controllori** non si limitano alla mera segnalazione e vigilanza delle trattative, ma svolgono **un ruolo di spicco** anche **all'inizio della procedura**. Invero, ai sensi dell'[articolo 5 D.L. 118/2021](#) l'esperto nominato valuterà l'effettiva e concreta prospettiva di risanamento anche alla luce delle **informazioni assunte dall'organo di controllo e del revisore legale**. In questo modo vengono riconosciute anche le competenze di quest'ultimo, individuandolo tra i soggetti che possono essere di ausilio all'esperto indipendente.

Il citato [articolo 15 D.L. 118/2021](#) prevede espressamente che **l'onere della segnalazione spetta esclusivamente "all'organo di controllo societario"**, eliminando, quindi, dal novero dei soggetti obbligati alla segnalazione la figura del revisore legale, come disposto invece dall'**articolo 14 del Codice della Crisi**.

Come confermato anche dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nelle ipotesi in cui la società **nomini il solo revisore legale** ([articolo 2477, comma 2, cod. civ.](#)) e non l'organo di controllo, **l'articolo 15 D.L. 118/2021 non può trovare applicazione**.

Fermo restando il differente ruolo tra sindaco e revisore, nonché il tenore letterale della norma, **la mancata menzione di quest'ultimo** potrebbe essere colmata, in via interpretativa, **comprendendo anche il revisore legale o la società di revisione nella locuzione "organo di controllo"**, visto il necessario coordinamento tra le due diverse figure, oppure rimodulando **l'articolo 2477 cod. civ. ampliando i casi di nomina obbligatoria** dell'organo di controllo.

Infatti, il revisore legale ha l'obbligo di **monitorare costantemente la continuità aziendale** secondo il disposto del principio Isa 570 e, il collegio sindacale, invece, deve **monitorare se gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono "adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi"**.

Con la **predetta interpretazione** si eviterebbe di lasciare un "vuoto" normativo, oltre che l'assenza di un soggetto chiamato alla segnalazione, per tutte quelle società che, ai sensi **dell'articolo 2477 cod. civ.**, hanno optato per la nomina del solo revisore esterno e che, **senza la segnalazione dell'organo di controllo non si attiverebbero per la risoluzione dello squilibrio in essere**. Il tutto, tenuto presente che un numero elevatissimo di società aveva provveduto alla nomina dell'organo di controllo interno o esterno, entro il 16 dicembre 2019, in ottemperanza alla disposizione di legge a suo tempo in vigore.

A tal proposito, è bene precisare come le Commissioni riunite Giustizia e Industria, in sede di conversione del **D.L. 118/2021**, hanno approvato la **proroga di un anno dell'obbligo di nomina di sindaco o revisore legale nelle Srl**. L'obbligo di nomina slitta, quindi, all'approvazione del **bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero nell'anno 2023**, primo esercizio sottoposto a revisione.

Tutto questo permetterebbe, altresì, di **equiparare il D.L. 118/2021 al Codice della Crisi** che prevede espressamente come **sia l'organo di controllo societario sia il revisore legale** "ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni" debbano **segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi**.

Seguendo la linea dell'interpretazione in esame, sarebbe **garantito il necessario ed efficace coordinamento tra le funzioni di controllo contabile**, di competenza del revisore legale o della società di revisione, e il **controllo amministrativo**, competenza del collegio sindacale o sindaco unico, evitando di **compromettere** l'efficacia delle procedure di allerta che **incentivano l'impresa** ad accedere alla composizione negoziata.

## RISCOSSIONE

### ***Avviso bonario: niente sconto sulle sanzioni in caso di lieve ritardo nel pagamento***

di Angelo Ginex



Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **sanzioni per omesso o ritardato versamento** delle **imposte dovute**, la **riduzione** prevista dall'[articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997](#), riguarda solo l'ipotesi dell'**inosservanza (lieve)** rispetto all'**originaria scadenza** per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al **momento di accertamento** operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, **esclusivamente il beneficio** di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), ove il **pagamento integrale** di quanto richiesto sia eseguito **entro il termine di 30 giorni** decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 36577**, depositata ieri **25 novembre 2021**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla comunicazione di un **avviso bonario** ad una s.r.l., a seguito di **liquidazione automatica** ex [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#) per IVA ed Ires, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l'Agenzia delle Entrate accertava l'**omesso versamento** delle **imposte dovute**, così come risultanti dalla **dichiarazione**. Il **versamento** delle stesse, però, avveniva **alcuni giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni** di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#). Pertanto, seguiva la notifica di una **cartella di pagamento** con la **sanzione del 30%** ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

La cartella veniva **impugnata** presso la competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che il **versamento delle somme** fosse avvenuto con un **ritardo di soli tre giorni** rispetto al **termine** indicato nell'**avviso bonario**. Il ricorso veniva respinto, ma la società contribuente risultava vittoriosa in appello, poiché la Commissione tributaria regionale della Lombardia riteneva fondata la lamentata **riduzione della sanzione**, statuendo che essa avrebbe dovuto essere determinata nella **misura del 6%**, in forza del disposto di cui alla **seconda parte**

del comma 1 del medesimo [articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi **ricorso per cassazione**, eccependo la violazione degli [articoli 2 e 3 D.Lgs. 462/1997](#) e dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#). Sosteneva, in particolare, l'**inapplicabilità** del disposto di cui alla **seconda parte dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997**, **non** essendo ravvisabile nel caso di specie un **ritardo "lieve" rispetto al termine ordinario** per il versamento dell'imposta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata l'eccezione** avanzata dall'Ufficio, procedendo ad un **doveroso distinguo** tra l'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) e l'[articolo 13, comma 1, seconda parte D.Lgs. 471/1997](#).

Più precisamente, è stato evidenziato che, in base a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), il **beneficio** della **riduzione delle sanzioni ad un terzo** opera quando, **entro trenta giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario, venga eseguito il **pagamento integrale** e che è *«illogico, invece, ritenere applicabile anche, o in alternativa, la previsione di cui all'articolo 13, comma 1, seconda parte D.Lgs. 471/1997»*.

Tale norma prevede che per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la **sanzione del 30% è ulteriormente ridotta** ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tuttavia, il **"ritardo non superiore a 15 giorni"** – hanno sottolineato i giudici di vertice – si riferisce alla **scadenza ordinaria** prevista dalle singole leggi d'imposta e **non** al ritardo, ulteriore, rispetto al **momento di accertamento** operato dall'Ufficio.

La Suprema Corte ha altresì precisato che il **riferimento al controllo formale**, contenuto nella disposizione citata, costituisce solo il **riconoscimento** della possibilità di irrogare la **sanzione** anche con la **cartella di pagamento** emessa ex [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), e non la possibilità di ridurre l'ammontare della **sanzione** in relazione al **ritardato pagamento** di quanto così richiesto.

Una diversa interpretazione, d'altronde, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli [articoli 2, comma 2 e 3 D.Lgs. 462/1997](#), considerato che, qualora il pagamento sia effettuato **prima della scadenza del termine assegnato dall'avviso bonario la sanzione è ridotta al 10%**, mentre, se è effettuato successivamente, è **ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo**.

In definitiva, quindi, la **riduzione delle sanzioni** prevista dall'[articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997](#) può trovare applicazione **soltanto in caso di lieve ritardo nel pagamento, che sia parametrato all'originaria scadenza delle singole imposte**, e non al **momento di accertamento** dell'Ufficio.

Parimenti, in caso di comunicazione dell'**avviso bonario**, è possibile beneficiare della **riduzione delle sanzioni** prevista dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), soltanto in caso di

**pagamento integrale** eseguito **entro il termine di 30 giorni** decorrenti dalla comunicazione di detto avviso.

Da ultimo, la Cassazione, dopo aver precisato che **non può applicarsi** l'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#) (quale *ius perveniens*) non avendo efficacia retroattiva, ha **accolto il ricorso**, e decidendo nel merito, confermato la legittimità dell'atto impugnato.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Le persone fisiche obbligate alla compilazione del quadro RW***

di **Stefano Rossetti**



Al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, ai sensi dell'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), il **quadro RW deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia** (secondo i criteri stabiliti dall'[articolo 2 Tuir](#)) che:

- detengono **investimenti all'estero** e **attività estere di natura finanziaria** a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione;
- sono tenuti alla liquidazione e versamento **dell'imposta sul valore degli immobili all'estero** (Ivie) e **dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero** (Ivafe).

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Inoltre, l'obbligo di monitoraggio non sussiste per:

- le persone fisiche che **prestano lavoro all'estero per lo stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale** e le persone fisiche che **lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Tuir, in base ad accordi internazionali ratificati**;
- i contribuenti **residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attività lavorativa**. Questo esonero viene riconosciuto solo qualora l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa **per la maggior parte del periodo di imposta** e a condizione che entro sei mesi dall'interruzione del rapporto

di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero; viceversa, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.

Occorre però sottolineare che i contribuenti esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale sono **in ogni caso tenuti** alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del quadro RW per la liquidazione dell'Ivie e dell'Ivafe.

Oltre a quanto sopra, ai fini della **corretta individuazione dei contribuenti persone fisiche** tenute alla presentazione del quadro RW, si deve tenere in considerazione che:

- se i prodotti finanziari o patrimoniali sono **in comunione o cointestati**, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della **percentuale di possesso**. Qualora sul bene sussistano **più diritti reali**, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera;
- sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, **ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione**, pertanto, qualora un soggetto residente abbia delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società;
- **l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona** (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari;
- sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, **siano considerati i "titolari effettivi"** ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'[articolo 20 D.Lgs. 231/2007](#).

Da ultimo si rammenta che qualora, sulla base di quanto visto in precedenza, un contribuente sia tenuto alla compilazione del quadro RW in quanto **detentore di un investimento all'estero** o di attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne:

- **la quota di possesso espressa in percentuale;**

- **la consistenza alla data del primo e ultimo giorno del periodo d'imposta** (ovvero ultimo giorno di detenzione).

**Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.**



## BILANCIO

---

### *La dichiarazione non finanziaria*

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

## PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il particolare momento storico che stiamo vivendo impone sempre più alle imprese la necessità di una riflessione, e non solo, sul tema della **sostenibilità** e della “**responsabilità d’impresa**”.

Ecco quindi che i **dati finanziari, economici e patrimoniali** che siamo soliti esporre e valutare nei bilanci d’esercizio non sono più e non saranno più sufficienti a rapportarsi con tutto il mondo degli *stakeholder*, interni ed esterni, ovvero con tutti coloro che sono portatori di interessi verso l’impresa. Azionisti, clienti, fornitori, finanziatori, dipendenti, etc. sono sempre più interessati ad **informazioni riguardanti la sostenibilità dell’impresa**, in termini di **risultati sociali ed ambientali** generati dalla stessa nello svolgimento delle proprie attività, in grado di migliorarne la reputazione.

L’acronimo **ESG**, sempre più utilizzato anche al di fuori del mondo della finanza e della sostenibilità, contiene tre termini, a cui associare una serie di **criteri di misurazione delle attività ambientali, sociali e della governance di una organizzazione**; tre dimensioni fondamentali per verificare, misurare, controllare e sostenere l’impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione:

- la **lettera “E”** rappresenta l’area **Environmental** (ambiente) e comprende i criteri ambientali in base ai quali valutare come un’azienda si comporta nei confronti dell’ambiente nel quale è collocata e dell’ambiente in generale;
- la **lettera “S”** rappresenta l’area **Sociale** riguarda l’esame dell’impatto e della relazione dell’impresa con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione;
- la **lettera “G”** di **Governance** infine riguarda i temi di una gestione aziendale ispirata a buone pratiche e a principi etici: il rispetto dei diritti degli azionisti, la trasparenza delle decisioni e delle scelte aziendali, il rispetto delle minoranze, la politica retributiva dei *manager*, sono alcuni dei criteri valutativi di questa dimensione.

In quest'ambito si colloca **l'informativa non finanziaria** disciplinata nel nostro ordinamento dal **D.Lgs. 254/2016 di attuazione della Direttiva 2014/95/UE**, che impone la presentazione della **dichiarazione non finanziaria (DNF)**, in grado di rendere comparabili le relative *performance*, solo ai **soggetti di interesse pubblico**: Banche, Assicurazioni, Società quotate e tutti gli enti indicati all'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 39/2010](#), ed in particolare:

- società che emettono titoli quotati in un mercato regolamentato in Italia o nell'Unione Europea,
- banche,
- imprese di assicurazione e di riassicurazione

che abbiano superato almeno **due limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio**: più di **500 dipendenti e un totale di stato patrimoniale di 20 mln di euro** o, in alternativa, un **totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni di 40 mln euro**.

La dichiarazione non finanziaria (DNF), che può essere **inclusa nella relazione sulla gestione** o pubblicata in un **documento separato**, contrassegnato dal riferimento al D.Lgs. 254/2016, è **soggetta all'iter approvativo e pubblicitario previsto per il bilancio d'esercizio**, e deve contenere **informazioni**:

- **di carattere ambientale**: ad esempio l'utilizzo di risorse energetiche, l'impiego di risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'impatto presente e presumibile dei fattori di rischio ambientali e sanitari che contraddistinguono l'attività dell'impresa;
- **di carattere sociale**: ad esempio, le relazioni con i consumatori e con la collettività di riferimento;
- **inerenti alla gestione del personale**: ad esempio, informazioni relative alle azioni avviate per assicurare la parità di genere, alle misure previste in attuazione delle convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia e alle modalità con cui si instaura il dialogo con le parti sociali;
- **inerenti alla tutela dei diritti umani**: ad esempio, le misure impiegate per evitare le relative violazioni e le azioni intraprese per ostacolare eventuali condotte discriminatorie;
- **riguardanti la lotta contro la corruzione attiva e passiva**: ad esempio, le segnalazioni degli strumenti scelti e adottati a tal fine.

Tali informazioni devono essere fornite secondo metodologie e principi previsti dallo **standard di rendicontazione** preso a riferimento: quello che allo stato attuale risulta essere il più utilizzato è il **Global Reporting Initiative (GRI 101: Principi di rendicontazione, GRI 102: Informativa generale, GRI 103: Modalità di gestione)**.

Rimanendo **escluse** dall'obbligo di redazione del DNF le **PMI**, queste possono **decidere volontariamente di presentare la propria dichiarazione non finanziaria**, come strumento strategico di gestione e comunicazione della sostenibilità aziendale, sulla base di quanto detto in premessa.

In tal caso il documento deve essere **conforme a quanto previsto per le società soggette all'obbligo** di redazione *“tenendo conto delle **dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio** e dello svolgimento o meno di **attività transfrontaliera**, secondo criteri di proporzionalità, in modo che non sia comunque compromessa la **corretta comprensione dell'attività svolta**, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto”*, ma sono previste delle **semplificazioni** nel caso di aziende che non superano determinati parametri dimensionali, come ad esempio la possibilità di **derogare all'obbligo di sottoporre il documento a verifica di conformità del revisore**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### *Sciare a Ponte di Legno*

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Per la tua vacanza sulla neve scegli di **sciare a Ponte di Legno**, in **Valle Camonica** al confine tra **Lombardia e Trentino**, immerso nel verde del **Parco Nazionale dello Stelvio** e del **Parco Regionale dell'Adamello**. Il **comprensorio** comprende il **Passo del Tonale**, il **Ghiacciaio Presena** e il **Temù**, ed è una delle prime realtà a livello nazionale con più di 100 km di piste.

Solo nell'area di Ponte di Legno sono presenti piste per principianti, con difficoltà intermedia e piste difficili, oltre alle piste per lo **sci di fondo** a **Valsozzine** nei pressi del **torrente Narcanello**. Nell'intera **Ski Area** tra Ponte di Legno e il Passo del Tonale ci sono ben 41 piste con caratteristiche e difficoltà diverse, ed è per questo che è una zona sciistica adatta sia a chi non ha esperienza sia a sciatori più esperti. Tutto questo è servito da collegamenti tra le piste con 28 **moderni impianti di risalita** e con un unico **skipass** si potrà trascorrere l'intera vacanza in tutta la Ski Area senza perdite di tempo.

Non solo piste, l'area è dotata di **tappeti** perfetti per chi non ha dimestichezza con gli sci e per i bambini è presente il **Fantaski**, provvisto di facili piste da sci con **tapis roulant** da cui potranno scendere con **bob**, slittino e **snow-tubin**. Sempre al Passo Tonale è presente il tapis roulant **Tubbo** che ha la caratteristica di essere coperto. Altro tapis roulant si trova nell'area di Temù. Per chi vuole divertirsi sullo snowboard, nell'area Ponte di Legno-Tonale è presente lo **Snow Park** composto da 2 aree separate: esperti e principianti e da 20 strutture che comprendono: **boardercross**, **rail**, **kicker**, **box**, **corner**, **wave riding**, **pro line**, **medium line**, **easy line**, **skicross**.

Oltretutto nel comprensorio Ponte di Legno adulti e bambini possono frequentare le **scuole di sci** con lezioni private o di gruppo grazie ai professionisti, ognuno con la propria disciplina, è sempre pronto per **lezioni di sci e snowboard**. Inoltre, nell'intera area è disponibile il **noleggio sci** grazie ai vari negozi specializzati. I responsabili dei noleggi sono sciatori competenti che sapranno consigliarti la tipologia di attrezzatura più adatta alle tue capacità.

E nel mentre di tanta bellezza, divertimento e relax non si può rinunciare all'accoglienza in malghe e rifugi presenti a Ponte di Legno e nell'intero comprensorio sciistico. Una sosta, all'insegna del buon cibo con piatti tipici e tradizionali. In alcuni rifugi, avvolti dai colori del tramonto, si trasformano in **après ski**, un'occasione per ritrovarsi con amici e altra gente a bere drink ascoltando dell'ottima musica.

Allora, pronti per una vacanza a Ponte di Legno?



**Montagnetop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**